



La 1^ CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr.	<u>Ilio MANNUCCI PACINI</u>	Presidente
2° Dr.	<u>Ilaria SIMI</u>	Giudice
3° Sig.	<u>Anna FERRARETTO</u>	Giud.Pop.
4° Sig.	<u>Roberto Amos CASELLI</u>	“ “
5° Sig.	<u>Valter BACCALINI</u>	“ “
6° Sig.	<u>Fabrizio MONETA</u>	“ “
7° Sig.	<u>Antonio PIACENTE</u>	“ “
8° Sig.	<u>Franca Elvira PANTALEO</u>	“ “

ha pronunciato il seguente

**ORDINANZA**

nella causa penale a carico di:

**STIZANIN Milos, n. in Serbia il 8.06.1993, detenuto presso la C.C. di Pavia**

**Difensori di fiducia:**

**Avv. David RUSSO, del foro di Milano**

**Avv. Lorenzo G. A. CASTIGLIONI, del foro di Milano**

N. 2/19 R.G. Assise

N. 19488/19 R.G.N.R.

**UDIENZA  
del giorno**

**6 APRILE 2020**

**CAUSA  
a carico di**

**STIZANIN Milos**

## La Corte di Assise di Milano

Rilevato che:

il 1 aprile 2020, nell'interesse di Milos Stiznin è stata depositata istanza di modifica della misura cautelare delle custodia in carcere applicata all'imputato con ordinanza GIP del 27.6.2019 (eseguita dal giorno successivo) con quella degli arresti domiciliari presso la sua famiglia in Roma, via Salviati n 70, dove il padre, Boboljub Stiznin si è detto disponibile ad accoglierlo,

a sostegno di questa richiesta, i difensori dell'imputato, in primo luogo, hanno sottolineato le difficoltà di gestione della situazione carceraria in ragione dell'attuale emergenza sanitaria ed, in secondo luogo, hanno documentato che Milos Stiznin, che si trova in custodia cautelare in carcere ormai da oltre 9 mesi per questo procedimento, era già stato sottoposto in relazione al fatto in esame, in forza dell'imputazione originariamente formulata a suo carico di favoreggiamento, a 5 mesi di custodia cautelare (dal 13 agosto 2013 al 20 gennaio 2014), quindi a 25 giorni di arresti domiciliari (dal 20 gennaio al 14 febbraio 2014), ed infine per 10 giorni all'obbligo di presentazione alla PG (dal 14 febbraio al 24 febbraio 2014),

i difensori dell'imputato hanno inoltre sostenuto, da un lato, che la famiglia di Milos Stiznin è stabilmente risiedente all'indirizzo sopra indicato ed era già stata giudicata adeguata ad assicurare l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari per il ragazzo e, dall'altro lato, che non risultano allo stato elementi per ritenere attuale il pericolo di fuga del prevenuto, dal momento che a carico di Stiznin pende un procedimento di estradizione dalla Serbia, suo Paese di origine, né il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato atteso il tempo ormai trascorso dal reato a giudizio (commesso nel 2012),

infine, i difensori hanno affermato e lungamente argomentato che "le risultanze processuali minano l'imputazione formulata dal PM, in quanto non può già in questa fase logicamente e giuridicamente affermarsi la possibilità di un concorso del passeggero con il dolo eventuale dell'omicida".

Il PM ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza osservando che per lo più l'istanza risulta sostenuta da motivi di merito, già apprezzati nelle apposite sedi. Ha sottolineato quindi che Stiznin, all'atto di esecuzione dell'attuale misura era già sottoposto a custodia cautelare disposta dalla Corte di Appello di Roma nell'ambito di rogatoria passiva dell'autorità serba per l'estradizione del prevenuto in patria per

scontare una condanna definitiva (a quattro anni di reclusione per il reato di traffico di stupefacenti commesso nel 2015) e che tale custodia era stata sospesa in attesa della definizione del presente giudizio. Ha concluso infine affermando che, anche in considerazione di questo, la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta in sostituzione di quella in corso, non si può ritenere adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto ed ancora attuali.

La Corte osserva che:

innanzitutto, così come già indicato dal PM, non possono certamente in questa fase del giudizio, non essendosi ancora conclusa l'istruttoria dibattimentale, valutarsi le questioni di merito sostenute dai difensori di Stizandin in forza di una lettura solo parziale delle prove ed a fronte dell'efficacia preclusiva che ha il giudicato cautelare anche con riguardo alla sussistenza a carico dell'imputato di sufficienti indizi di colpevolezza in relazione al reato in addebito,

tuttavia, sotto il profilo delle esigenze cautelari la situazione può ritenersi in effetti mutata,

quanto al pericolo di reiterazione dei reati deve infatti considerarsi che sono trascorsi ormai quasi 8 anni dal fatto in esame, lasso di tempo che può considerarsi particolarmente significativo vista l'età di Stizandin, che, al momento del reato de quo, non aveva ancora compiuto 21 anni, e viste altresì le circostanze del reato in addebito, trattandosi in forza di quanto si evince dal capo di imputazione di delitto non premeditato, a lui ascritto a titolo di concorso e ritenuto a carico di Nicolici Remi come connotato da dolo eventuale,

deve rilevarsi inoltre che in relazione al fatto a giudizio l'imputato ha già trascorso più di un anno in custodia cautelare ed è stato sottoposto anche ad altre misure senza dar adito a censure,

quanto, poi, al pericolo di inquinamento probatorio si rileva poi che allo stato, in questo dibattimento, la cui trattazione ha dovuto essere rinviata (e potrà subire ulteriori rinvii) in relazione all'emergenza sanitaria richiamata dai difensori dell'imputato, si è già proceduto a sentire buona parte dei testimoni introdotti dal PM ed anche Nicolici Remi e che i testi, ancora da sentire, sono già stati escussi nel procedimento a carico di quest'ultimo,

quanto, infine, al pericolo di fuga, il radicamento a Roma della famiglia dell'imputato dove lo stesso ha chiesto di essere messo agli arresti domiciliari e l'adeguatezza di tale contesto nell'assicurare l'osservanza da parte dello stesso delle prescrizioni

inerenti a detta misura, è già emerso in funzione del periodo che Stizandin aveva trascorso in precedenza presso il padre senza dar adito a censure, così come rilevato nel provvedimento di applicazione delle misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla PG adottato il 14.2.14. Quanto poi alla condanna definitiva dallo stesso subita in Serbia, deve considerarsi che la stessa non costituisce di per sé un indice univoco e sicuro della sussistenza ed attualità del pericolo di fuga, dal momento che tale condanna costituisce anche un deterrente per l'imputato a spostarsi dall'Italia, quanto meno verso la Serbia, unico altro luogo dove risulta poter contare su appoggi familiari. D'altra parte, in ogni caso, l'adozione di provvedimenti per assicurare l'esecuzione della richiesta estradizione verso la Serbia, non compete a questa Corte.

Ritenuto, pertanto, che in forza di tutte le considerazioni sopra esposte debbano ritenersi persistenti, ma comunque affievolite le esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale in corso ed adeguata a fronteggiarle allo stato anche la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari presso il padre a Roma ora richiesta,

P.Q.M.

Visto l'art. 299 c.p.p.

Sostituisce

la misura della custodia in carcere applicata a Milos Stizandin con la misura degli arresti domiciliari in Roma, via Salviati n 70, presso l'abitazione del padre, Boboljub Stizandin manda alla Stazione dei Carabinieri di Tor Vergata, Roma, di vigilare sull'esecuzione della misura da parte dell'imputato

autorizza

Milos Stizandin a recarsi a Roma, in via Salviati 70, senza scorta riferendo telefonicamente in via preventiva l'orario di partenza e del suo arrivo a Roma, e quindi il momento del suo arrivo a casa all'Autorità preposta ai controlli (stazione dei Carabinieri di Tor Vergata) nonché a ritornare a Milano, sempre senza scorta, per presentarsi alle prossime udienze sempre senza scorta, manda alla Cancelleria per le notifiche del presente provvedimento.

Milano 6.4.2020

Il giudice estensore

il Presidente

